

COME INTERPRETARE L'ART. 629, 1° COMMA,
CODICE PROCEDURA CIVILE? (*)

1. - La norma in esame contempla la estinzione del processo esecutivo, prima della aggiudicazione o della assegnazione, «se il creditore procedente e *quelli intervenuti, muniti di titolo esecutivo* rinunciano agli atti». Nella fase di distribuzione (2° comma, art. cit.) occorre invece la rinuncia di tutti i creditori concorrenti.

Fermiamoci alla prima ipotesi.

Cosa si intende per «creditori intervenuti, muniti di titolo esecutivo» ex art. 629, 1° comma?

Si intenderanno tutti i creditori, che abbiano un titolo esecutivo, comunque intervenuti o solo quelli tempestivi?

Questa era la questione agitata davanti al tribunale.

Tizio, creditore pignorante di immobili, aveva rinunciato agli atti: era rimasto Caio, intervenuto dopo la prima udienza di comparizione delle parti ex artt. 530, 551, 569 c.p.c., ma prima della vendita. Egli era munito di titolo esecutivo e non era stato soddisfatto. Questi invocava la lata dizione della norma, si opponeva alla estinzione e chiedeva che la esecuzione andasse avanti. Il tribunale, postosi il problema, ha risposto che,

(*) Da «Giurisprudenza italiana», 1959, I, 1, pp. 629 ss.

Lo scritto annota la seguente massima:

TRIBUNALE DI VARESE 31.3.1959; Pres. Zumin, Est. Pianese; Mainini c/ Pozzi:
«A mente degli artt. 500, 526, 564, cod. di rito, solo i creditori intervenuti anteriormente alla prima udienza, fissata per la autorizzazione alla vendita, partecipano alla espropriazione. I creditori intervenuti tardivamente partecipano ex art. 528 e 565 alla sola fase di distribuzione del ricavo. L'art. 629, 1° comma c.p.c. va collegato con tali principii. Laddove la norma contempla la estinzione della procedura esecutiva, se il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, rinunciano agli atti, si deve intendere se il creditore pignorante e quelli intervenuti tempestivamente muniti di titolo esecutivo rinunciano, ecc. ecc. L'art. 629, 1° co. non esige la rinuncia dell'intervenuto tardivo, munito di titolo esecutivo».

nella interpretazione dell'art. 629, 1° comma, c.p.c., si deve sottintendere «intervvenuti tempestivi, muniti di titolo esecutivo»⁽¹⁾.

Esso è risalito agli artt. 526 e 564 codice di rito che attribuiscono solo ai creditori tempestivamente intervenuti «la partecipazione alla espropriazione» e «se muniti di titolo esecutivo, il potere di provocare atti espropriativi», mentre quelli tardivi *ex* artt. 528 e 565 c.p.c. «concorrono alla distribuzione della parte di ricavo eccedente il soddisfacimento del creditore pignorante e degli intervenuti in precedenza».

Di qui ha argomentato che gli uni sono titolari di azione espropriativa e gli altri di azione soddisfattiva.

Ha visto in funzione di tali norme generali anche gli artt. 630 e 631 c.p.c., che contemplano le altre ipotesi di estinzione della esecuzione.

E siccome la rinuncia *ex* art. 629, 1° comma, c.p.c., è un atto dispositivo del processo nella fase espropriativa, essa — si è detto — può essere posta in essere solo da chi è titolare dei poteri di impulso processuale in tale fase. La rinuncia dei creditori, intervenuti tardivamente, sarà operativa solo quando, chiusa la fase espropriativa, si aprirà quella di distribuzione, nella quale appunto essi sono parti e quindi dotati di poteri di impulso.

Hanno pertanto dato torto all'intervenuto, del nostro caso, perché tardivo. La decisione è pregevolmente motivata e tocca una grossa lacuna della disciplina del processo esecutivo. Essa però non mi trova affatto consenziente.

2. - Si tratta di verificare il ragionamento, compiuto dal tribunale.

Cominciamo ad osservare che è un sintomo grave, che palesa la erroneità della interpretazione restrittiva adottata, il fatto che né l'argomento letterale, né quello logico concorrano a giustificarla.

Vediamo anzitutto l'*argomento letterale*.

L'art. 629, 1° comma, c.p.c., dispone di rinuncia del creditore pignorante e di quelli intervenuti «muniti di titolo esecutivo» punto e basta. Non discrimina tra intervenuti tempestivi e tardivi.

E si ha motivo di ritenere che una tale omissione sia tutt'altro che involontaria.

Entriamo così a considerare l'*argomento logico*.

Indubbiamente l'art. 629, 1° comma, codice di rito, comprende negli intervenuti, muniti di titolo esecutivo, i pignoranti successivi *ex* art. 524, ultimo comma, codice di rito. Il pignoramento successivo, compiuto dopo

⁽¹⁾ Riferisco pure l'art. 629, 1° comma, agli intervenuti tempestivi muniti di titolo esecutivo: ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, III, p. 389, *sub* art. 629; D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, Torino, 1957, II, p. 229; *contra*: SATTA, *Esecuzione forzata*, pp. 104, 105.

la prima udienza per l'autorizzazione alla vendita, produce gli effetti di intervento tardivo.

Ora che occorra anche la loro rinuncia, per aversi estinzione del processo esecutivo, discende quanto meno dal disposto dell'art. 493, ultimo comma, codice di rito.

A questo punto si ha già quanto basta per ritenere erronea la limitazione dell'art. 629, 1° comma, c.p.c., ai soli intervenuti tempestivi, muniti di titolo esecutivo, e per considerare che la lettera corrisponda piuttosto alla intenzione del legislatore.

L'assimilazione dei creditori *ex art. 524*, ultimo comma, con quelli *ex art. 528* (e così l'art. 561, 3° comma, art. 566), è un notevole argomento per ritenere che questi ultimi siano compresi, piuttosto che esclusi dalla fattispecie *ex art. 629*, 1° comma, codice di rito.

Vedremo poi quale possa essere la *ratio* della norma di cui all'art. 629, 1° comma, interpretata appunto in senso conforme al medesimo lato tenore letterale.

La *ratio* sarà basata sulla discriminazione tra creditori, muniti di titolo esecutivo e cioè dotati di azione esecutiva propria, e creditori che una tale azione non hanno e non possono perciò far valere in via esecutiva le loro ragioni.

Facciamo ora la controprova, *basata sulla diagnostica differenziale* tra le fattispecie di cui al primo e al secondo comma dell'art. 629 codice di rito.

Se a concorrere fossero ammessi solo i creditori muniti di titolo esecutivo, la espressione «tutti gli intervenuti» del secondo comma avrebbe un significato indicativo degli intervenuti tardivi rispetto a quelli, contemplati dal primo comma. Ed allora chiaro sarebbe che nel secondo comma, a differenza che nel primo comma, sono compresi gli intervenuti tardivi muniti di titolo esecutivo. La fattispecie di cui all'art. 629, 1° comma, non potrebbe riguardare altro che gli intervenuti tempestivi.

Ma non è così.

Accanto agli intervenuti, muniti di titolo esecutivo, vi sono quelli carenti di titolo: siano essi tempestivi o tardivi. Indubbiamente essi sono contemplati dal secondo comma dell'art. 629 c.p.c.

Quest'ultimo ha dunque un suo significato differenziale rispetto anche solo a tali creditori, sforniti di titolo.

Non si può pertanto concludere che gli intervenuti tardivi, muniti di titolo esecutivo, siano necessariamente compresi nel secondo comma dell'art. 629, cit., sotto pena di carenza di significato specifico rispetto al primo comma.

Ma se è così... non si può neppure interpretare il primo comma dell'articolo citato nel senso voluto: e cioè che gli intervenuti tardivi, muniti di titolo, siano contemplati dal secondo comma, a differenza che nel primo comma.

Con ch  l'analisi differenziale, quanto meno, porta a concludere che l'argomento logico non suffraga la tesi accolta dal tribunale, in modo inequivoco, e si ha anzi motivo di ritenere che la contrasti.

3. - Passiamo ora a vedere un poco il sistema delineato dai giudici alla luce degli artt. 500, 526 e 564 codice di rito, per analizzare se in tale quadro vada interpretato l'art. 629 c.p.c. Occorre subito osservare che l'art. 629, 1° comma, ha un suo valore, a s  stante, e comunque non si lega, di necessit  con il sistema delineato, anche se la sua costruzione — il che non   — fosse esatta.

A mente degli artt. 500, 526 e 564 codice di rito — ha detto il tribunale — partecipano alla fase espropriativa solo gli intervenuti tempestivi... quelli tardivi partecipano alla mera fase satisfattiva. Dunque i primi sono titolari di azione espropriativa... ed i secondi di azione meramente satisfattiva. L'art. 629, 1° comma, andrebbe interpretato, pertanto, alla luce di tale distinzione e con riguardo ai solo intervenuti, partecipi della fase espropriativa.

Ora ci sia consentito l'obiettare che, se l'argomento sistematico fosse esatto, esso non sarebbe, comunque, utilizzabile a proposito della interpretazione dell'art. 629, 1° comma.

Questa norma contempla la rinuncia del creditore pignorante e «di quelli intervenuti, muniti di titolo esecutivo».

Sono certamente esclusi, dunque, dalla fattispecie dell'art. 629, 1° comma, gli intervenuti tempestivi sforniti di titolo esecutivo, mentre gli artt. 500, 526 e 564 affermano che essi partecipano alla espropriazione.

Non v' , quindi, alcuna congruenza tra l'art. 629, 1° comma, e gli artt. 500, 526, 564 codice di rito!

La distinzione tra partecipi della fase espropriativa e di quella satisfattiva, non serve ad interpretare l'art. 629, 1° comma. Ed   contraddetta dalla comprensione degli intervenuti tempestivi, sforniti di titolo esecutivo, nella sola ipotesi di cui al secondo comma.

A questo punto e, sulla sola scorta di tale incongruenza, si pu  tranquillamente concludere che l'art. 629, 1° comma, ha un suo valore ed una sua *ratio* slegata dal sistema delineato anche se fosse esatto.

Non si pu  pertanto fare capo ad esso.

4. - Ma poi il sistema, esposto dai giudici, alla luce degli artt. 500, 526 e 564   esatto od erroneo?

È indubbiamente una buona norma quella di procedere assai cautamente a costruire dei sistemi sulla base di enunciazioni o definizioni astratte, contenute pur in articoli di legge. Occorre star attenti a tenere d'occhio più i precetti, nei loro nessi, che non le enunciazioni teoriche.

Vedremo come gli artt. 500, 526 e 564 *si svuoteranno del contenuto loro ascritto* ed assumeranno un diverso significato, che si tratterà di stabilire, alla luce delle singole norme.

Vale la pena anzitutto di osservare come la enunciazione contenuta negli artt. 500, 526 e 564 cit., è estremamente confusa e sibillina. Essi dicono che i «creditori intervenuti tempestivamente partecipano alla espropriazione, e se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti».

Dunque da un lato.. creditori che partecipano alla espropriazione puramente e semplicemente e dall'altro... creditori, che non solo vi partecipano ma possono provocarne anche i singoli atti. Cosa significa potere provocarne i singoli atti? Si è risposto che ciò esprime il potere di provocare atti di impulso e cioè dispositivi del processo.

Ma allora a che cosa si riduce «la partecipazione, senza alcun potere di impulso»? Che cosa significa?

A mio sommo avviso, una partecipazione sfornita del potere di impulso (e cioè del minimo) è un non senso.

Né gli artt. 500, 526 e 564 codice di rito chiariscono alcunché, a questo riguardo.

Passiamo ora alla riprova: e cioè vediamo se tali norme, quanto meno, servono ad escludere che *gli intervenuti tardivi* partecipino in alcuna guisa alla espropriazione.

La loro partecipazione alla fase espropriativa è affermata dal lato tenore di tutta una serie di norme specifiche: gli artt. 505, 538, 2° comma, 539, 552, 553, 589, codice di rito, contemplanò che l'assegnazione possa essere domandata o disposta a favore di qualsiasi creditore intervenuto. E così si richiede (art. 505) «l'accordo tra tutti» od «il comune accordo di tutti i creditori intervenuti» (artt. 552, 553) e si dispone che «se nessuno dei creditori chiede l'assegnazione delle cose invendute» (art. 538, 2° comma, 588) e che l'assegnazione necessaria va disposta «a favore di tutti i creditori» (art. 539, 2° comma). La proroga al commissario è disposta «ad istanza di tutti i creditori intervenuti» (art. 533).

Nel caso della espropriazione immobiliare poi, ed era il caso di specie, la partecipazione pur dei creditori, intervenuti tardivamente, ed anzi la loro facoltà di provocare atti espropriativi è affermata dagli artt. 566, 572, 592 ed in ispecie dall'art. 595 codice di rito.

Non si può neppure invocare il termine di «parti» di cui agli artt. 630 e 631 codice di rito *per riferirlo esclusivamente* a coloro che «partecipano

alla espropriazione» ed escluderne gli intervenuti tardivi. Questo termine «parti» ricorre in una vasta gamma di norme (art. 538, 548, 572, 590, 592, 595, ecc., codice di rito) ed una corretta interpretazione, anche alla luce dell'art. 485, lo riferisce a tutti i creditori, intervenuti tempestivamente o tardivamente.

Né pare potersi dubitare che «per parti» interessate dalla opposizione del debitore o del terzo e quindi da rimettersi eventualmente al giudice competente, si debbano intendere pur gli intervenuti tardivi.

C'è quindi una presunzione che le parti ex art. 630 e 631 siano le medesime cui accennano le norme dianzi riferite, tenuto conto dell'art. 485 citato.

A questo punto si possono già trarre le seguenti conclusioni:

a) che il sistema delineato dal tribunale, sulla scorta delle enunciazioni ex artt. 500, 526 e 564 è tabularmente negato dalla disciplina vigente e dalle sue singole norme. Né trova alcun riscontro positivo;

b) che la stessa distinzione tra azione espropriativa ed azione satisfattiva all'interno del medesimo processo, basata sugli artt. 500, 526 e 564, 528 e 565, è un mero artificio teorico.

La possibilità di chiedere l'assegnazione, concessa a tutti i creditori, ed il suo carattere espropriativo evidente accompagnato a quello satisfattivo od anche scompagnato (come laddove il prezzo taciti solo creditori anteriori) è la migliore riprova che la distinzione non è formulabile, su base positiva. Gli artt. 495 e 504 c.p.c. suffragano tale argomento. La medesima istanza di distribuzione del ricavo ha natura espropriativa, se il denaro è del debitore fino alla attribuzione ai creditori (arg. ex art. 510, 3° comma; e 632). Ed infine come distinguere se quel che domanda ogni creditore intervenuto è solo di concorrere alla distribuzione del ricavo e cioè esercita una pretesa satisfattiva (arg. ex art. 499, 2° comma)?

5. - E quale infine sarà, alla luce della disciplina positiva, l'esatto significato da darsi alle sovrabbondanti espressioni astratte di cui agli artt. 500, 526 e 564 c.p.c.?

A mio sommo avviso, le infelici espressioni stanno per assai poco e cioè si riducono a scolpire che gli intervenuti tempestivi si soddisfano con precedenza rispetto a quelli tardivi, non privilegiati (e la *ratio* di tale discriminazione viene offerta con la *fictione* di una loro partecipazione alla espropriazione o meglio, in parole povere, con l'argomento che sono intervenuti prima della udienza ex artt. 530, 554, 569 c.p.c.

Il potere di provocare i singoli atti sta a scolpire che gli intervenuti tempestivi, muniti di titolo, possono proporre la domanda di primo incanto, dopo di che nella esecuzione mobiliare il secondo incanto è disposto d'ufficio ed in quella immobiliare su istanza dei vari creditori ex art. 595.

Ancora e più peculiarmente *tale potere di provocare atti espropriativi sta a contrassegnare «la possibilità di estendere il pignoramento». Il che è appunto un «provocare atti espropriativi».*

In tale senso del resto concorre la medesima relazione del Guardasigilli al n. 31, laddove fissava questo tratto saliente della nuova disciplina: «Il codice si è mantenuto sulla linea della esecuzione individuale; ma ha stabilito la regola che i creditori che intervengano nel procedimento esecutivo, devono, fin dove è possibile, provocare la estensione ad altri beni». Ed in relazione *a tale tratto saliente* va interpretato il «potere di provocare atti espropriativi».

6. - Ritorniamo all'art. 629, 1° comma, codice di rito.

Abbiamo visto che nessun argomento letterale, logico, sistematico giustifica una interpretazione restrittiva del precetto. Quest'ultimo va preso per quello che è, e nella sua accezione. E dal momento che esso contempla «la rinuncia del creditore pignorante e di quelli intervenuti, muniti di titolo esecutivo», *per questi ultimi si deve intendere, come la norma esprime, ogni creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, sia esso tardivo o tempestivo.* Non altro.

Si domanderà quale possa essere la *ratio* del precetto.

A questo punto non si può tralasciare di richiamare che una delle controversie più serie, sorte in materia di codificazione, riguardava l'ammissibilità dei soli intervenuti, muniti di titolo esecutivo, od anche di quelli sforniti.

Il nuovo codice discostandosi dal progetto definitivo (artt 456, 458, 461) ha ammesso anche quelli sforniti di titolo; ma laddove, come a proposito dell'art. 629, 1° comma, si trattava di fissare la *legittimazione* ad un'atto dispositivo, *l'ha ristretta a coloro che hanno un titolo esecutivo e cioè sono titolari di azione esecutiva propria.*

Con questa formulazione si è anche obbedito ad un criterio di economia processuale, tenendo in piedi la esecuzione in corso se essi non rinunciano, anziché pretendere che tali creditori, in forza del loro titolo, abbiano a ripignorare i beni.

E ciò oltre tutto suona anche garanzia degli intervenuti, non muniti di titolo esecutivo.

Ma questi ultimi non hanno alcuna garanzia di fronte alla rinuncia? A mio sommo avviso, torna a loro applicabile l'art. 629, 3° comma, laddove richiama l'art. 306 che esige l'accettazione.

Con che la norma seguirebbe un ordine logico riferendo la rinuncia che è atto dispositivo espresso a coloro che hanno un'azione esecutiva e l'accettazione a coloro che non l'hanno e cionondimeno, in quanto intervenuti, sono palesemente interessati alla sorte del processo.

Questa mi pare l'interpretazione corretta del precetto mentre la decisione del tribunale era da disattendersi.

Lo scritto richiamato da:

E. GARBAGNATI, *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1961, VIII, p. 539, nota 36, voce *Concorso dei creditori*; SANSONI BRACCI, *Codice dell'esecuzione*, Roma, 1974, *sub art.* 629, p. 1245; REIBALDI-VITTORIA, *Formulario del processo di esecuzione*, Milano, 1980, *sub art.* 629, p. 1447.

La tesi sostenuta dall'autore dello scritto in dottrina, fu contrastata dal Garbagnati, ma in giurisprudenza fu accolta dalla Suprema Corte ed è divenuto orientamento consolidato (Cass. civ., 2 maggio 1975 n. 1691, in *Riv. dir. proc.* 1976, II, p. 384; Cass. civ., 21 maggio 1977, n. 2126; Cass. civ., 10 novembre 1979, n. 5798, in *Giust. civ. mass.* 2557).